

OGGETTO: DETERMINAZIONE AMMONTARE ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI ANNO 2010.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive integrazioni e modificazioni con il quale è stata istituita l'Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.);

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'ICI approvato con delibera C.C. n. 6 del 11.01.1999 e modificato con delibera del C.C. n. 11 del 15.03.1999 chiarimento Ordinanza Co.re.co. Sez. di Venezia n. 32 del 20.01.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006 nr. 296 art. 1 comma 156 che ha posto in capo, al Consiglio Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote ICI;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 2. in data 05.02.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le sottoelencate aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2009;

- 6,00 per mille aliquota ordinaria;
- 5,00 per mille aliquota ridotta per abitazione principale;
- 5,00 per mille aliquota ridotta per una abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al 1° grado di parentela adibite a loro abitazione principale
- Detrazione per abitazione principale Euro 103,29
- Dall'anno 2008 la detrazione di € 103,29 spetta anche ad una abitazione principale data in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al primo grado di parentela (art. 8 comma 3 del regolamento comunale sugli immobili)
-

Visto l'art.1, comma 7, del Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93 (convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 126) in base al quale è sospeso il potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di contributi ad essi assimilati con Legge dello Stato;

Visto l'art. 77 bis, comma 30, Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133) in base al quale "Resta confermata per il triennio 2009/2011..., la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato... facendo salvi gli eventuali adeguamenti delle tariffe TARSU in funzione dell'incremento dei costi e del tasso di copertura minimo stabilito dalla Legge;

Visto il decreto legge n.93 del 27.05.98 che ha abolito l'ICI sulla prima casa (Gazzetta Ufficiale 124/2008) ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A1-A8 e A9;

Rilevato che le aliquote I.C.I vengono confermate quelle dell'anno 2009 e che comunque, le stesse non possono essere aumentate alla luce della normativa suddetta;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Preso atto che il Segretario Comunale ha svolto in ordine alla presente deliberazione le funzioni previste dall'art.97, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Uditi gli interventi, il cui resoconto stenografico è allegato al verbale della seduta;

Con voti:

favorevoli: 8

contrari: 4 (Tracanzan Lucia, Tamai Venerino, Dal Ben Marco, Pasquon Tiziano)

astenuti: 2 (Caminotto Isidoro, Cella Alessandro)

espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di confermare le aliquote e le detrazioni della Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) applicate nell'anno 2009 anche per l'esercizio 2010, come di seguito riportate:
 - 6,00 per mille aliquota ordinaria;
 - 5,00 per mille aliquota ridotta per abitazione principale;
 - 5,00 per mille aliquota ridotta per una abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al 1° grado di parentela adibite a loro abitazione principale
 - Detrazione per abitazione principale Euro 103,29
 - Dall'anno 2008 la detrazione di € 103,29 spetta anche una abitazione principale data in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al primo grado di parentela (art. 8 comma 3 del regolamento comunale sugli immobili).
2. Di confermare inoltre le seguenti disposizioni già in vigore per gli anni scorsi :
 - detrazione del 50% a favore del titolare di fabbricato inagibile, inabitabile o di fatto inutilizzato ai sensi dell'art. 8 comma 6 lettere a), b) e c) del Regolamento comunale;
 - Esonero della imposta per la proprietà dell'immobile sito in località Boccafossa di Torre di Mosto limitatamente alla parte adibita, a titolo gratuito, a sede temporanea di servizi di interesse storico-culturale locali (ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. c) del Regolamento comunale), previa trasmissione, su specifica richiesta dell'ufficio tributi, entro il 31.03.2007 da parte della proprietà stessa di copia dell'atto convenzionale in essere con la Associazione che gestisce tali servizi di durata non inferiore ad anni 10 (dieci) nonché di autocertificazione ex DPR 445/2000 attestante che tale porzione di immobile soddisfa i requisiti igienico - sanitari e di sicurezza richiesti per tale specifico utilizzo.
3. Di dare atto dell'avvenuta abolizione dell'ICI sulla prima casa ((decreto legge n.93/2008) ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A1-A8- e A9.
4. Con successiva apposita votazione, che consegue il medesimo risultato della precedente, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Priolo Domenico

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Olivi Fabio